

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



INTRODUZIONE

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



Il nuovo testo normativo è strutturato in un **articolato di rango “legislativo”** e in **numerosi allegati contenenti la disciplina di natura tipicamente “regolamentare”**.

Esso focalizza, in numerose disposizioni, **amplia l’attenzione ai servizi di progettazione ed agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale**, non limitandola più solo ai servizi di ingegneria e architettura ed ai concorsi di progettazione, come nei previgenti testi.

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici a tali servizi non è, però, più dedicato né un apposito capo della normativa primaria, come già nel previgente codice, né un unico regolamento di esecuzione, che è, fino all’adozione di numerosi regolamenti, sostituito dagli allegati dello stesso Codice dei contratti pubblici.

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



PRESTAZIONI PROGETTUALI

Fermo restando che la stazione appaltante, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica gli elaborati progettuali necessari e che l'allegato I.7 del nuovo Codice dei contratti pubblici ne indica i relativi contenuti, **la progettazione deve sempre e comunque:**

- a) assicurare la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera;**
- b) svilupparsi nei due livelli previsti (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo), a meno che abbia ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.**

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



AVVIO DELLA PROCEDURA

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede espressamente che gli **oneri** della **progettazione**, delle **indagini**, delle ricerche e degli **studi connessi**, nonché della **direzione dei lavori**, della vigilanza, dei collaudi, delle **prove e** dei **controlli sui prodotti e materiali**, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle **prestazioni professionali e specialistiche**, necessari per la redazione del progetto, **gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.**

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



Nel primo atto di avvio della procedura, le stazioni appaltanti nominano un **responsabile unico del progetto (RUP)** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Il RUP deve essere un **tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.**

Nel caso di **appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche**, le stazioni appaltanti possono istituire, su proposta dello stesso RUP, una **struttura di supporto al RUP**, destinando risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara. All'affidamento degli incarichi di assistenza al RUP vi provvede quest'ultimo in via diretta.

Il RUP può svolgere anche le **funzioni di progettista o di direttore dei lavori**, salvo che sussistano i limiti previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



I servizi di progettazione, i concorsi di progettazione, i servizi di architettura e ingegneria e, più in generale, gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale:

- a) quando sono di **importo inferiore a 140.000 euro**, possono costituire oggetto di **affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici**;
- b) quando sono di **importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia di 215.000 euro (ove siano aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali)**, sono oggetto di **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Nel calcolo dei valori di cui sopra, si tiene conto dell'importo massimo stimato per il pagamento e non è ammesso il frazionamento, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



CRITERI DI AFFIDAMENTO

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



Il **critério da utilizzare per l'affidamento** è:

- a) per **importi inferiori a 140.000 euro, individuato liberamente dalla stazione appaltante**, purché essa assicuri che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stessa stazione appaltante;
- b) per **importi pari o superiori a 140.000 euro**, è **esclusivamente** quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



OPERATORI AMMESSI

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di progettazione, i concorsi di progettazione, i servizi di architettura e ingegneria e, più in generale, gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale:

- a) i **professionisti singoli e associati**;
- b) le **società tra professionisti**;
- c) le **società di ingegneria**;
- d) i **consorzi**;
- e) gli **altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale e i GEIE**;
- f) i **raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti**.

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



REQUISITI DEGLI OPERATORI

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



Per l'affidamento dei servizi in esame sono richiesti i seguenti **requisiti**:

- a) per i professionisti singoli o associati, **laurea nella disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara ed iscrizione all'albo professionale nel rispetto del relativo ordinamento**;
- b) per le società di professionisti, i medesimi requisiti di cui sopra per i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche;
- c) per le società di ingegneria, per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale e per i GEIE, **almeno un direttore tecnico avente laurea in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti**;
- d) per i consorzi, i medesimi requisiti di cui sopra previsti per i consorziati;
- e) per i **raggruppamenti temporanei**, i medesimi requisiti di cui sopra previsti per i raggruppati temporanei, nonché almeno un **giovane professionista**, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, **quale progettista**.

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



Per realizzare **lavori pubblici affidati con i contratti di appalto integrato ovvero in concessione**, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; il **requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti, in possesso di laurea magistrale o di laurea breve, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale**, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione **devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti sopra individuati.**

I requisiti per i progettisti devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti sopra individuati.

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



AVVALIMENTO, SUBAPPALTO E APPALTO INTEGRATO

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



In caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento - che è il contratto con il quale uno o più operatori ausiliari si obbligano a **mettere a disposizione** di un altro operatore economico che concorre in una procedura di gara **dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali** per tutta la durata dell'appalto - i servizi di progettazione, i concorsi di progettazione, i **servizi** di architettura e ingegneria e, più in generale, gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale debbono essere, **comunque, eseguiti direttamente dal soggetto ausiliario, in quanto in possesso dei titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione della prestazione.**

Nell'ipotesi di ricorso al **subappalto** - che è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore - è necessario che:

- a) il **soggetto affidatario** dei servizi in esame posseda direttamente i **requisiti necessari**;
- b) il **subappaltatore** sia, a sua volta, **qualificato per le prestazioni** da eseguire;
- c) all'atto dell'**offerta** siano stati indicati i **servizi che si intende subappaltare**;
- d) **non si determina un «subappalto a cascata»**, che la stazione appaltante circoscrive nei documenti di gara mediante individuazione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora la stazione appaltante ricorra all'**appalto integrato** - cioè ad un contratto che abbia per oggetto **la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori** sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato - deve:

- a) **motivare la scelta con riferimento alle esigenze tecniche**, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto;
- b) **prevedere che gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione;**
- c) **richiedere che l'offerta** - valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - **indichi distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;**
- d) **indicare le modalità per la corresponsione diretta ai progettisti degli oneri relativi alla progettazione esecutiva** indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta.

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



GARANZIE DA RILASCIARE

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



Per le procedure aventi ad oggetto i servizi di progettazione, i concorsi di progettazione, i servizi di architettura e ingegneria e, più in generale, gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, **non è richiesta alcuna «garanzia provvisoria»** per la partecipazione alla procedura.

Per la sottoscrizione del contratto, **deve, invece, costituirsi la «garanzia definitiva»** - di norma, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale - sotto forma di cauzione o fideiussione, per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Tale garanzia **cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.**

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte prima di tale termine.

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un **direttore dei lavori**, che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un **ufficio di direzione dei lavori**, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento in conformità al progetto e al contratto.

L'incarico di direzione dei lavori è affidato all'esterno dalle amministrazioni pubbliche solo ove sia previsto nel bando di gara per la progettazione e qualora non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche.

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



Per effettuare le attività di **collaudo dei lavori** le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una **commissione composta da due o tre membri**. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

Costituisce requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo anche il **possesso di laurea in discipline tecnico-scientifiche diverse da architettura e ingegneria, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori**.

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



EQUO COMPENSO

IL NUOVO
CODICE
DEI CONTRATTI
PUBBLICI



È esclusa la conclusione di contratti a titolo gratuito per le prestazioni d'opera intellettuale, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

Ciò considerato che la pubblica amministrazione deve, **di norma, garantire l'applicazione del principio dell'equo compenso.**

Sulla base dell'orientamento espresso dall'**ANAC** con la **delibera n. 343/2023**, deve, in ogni caso, essere garantita l'applicazione di tutte le previsioni della Legge n. 49/2023 come segue:

- a) nelle procedure per affidamenti di **importo pari o superiore a 140.000 euro** relativi a servizi di architettura, ingegneria e/o tecnici affini, **va previsto, nell'utilizzo del "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che l'elemento relativo al prezzo sia costituito da un costo fisso determinato in base ai parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016 e che gli operatori economici competano solo in base all'elemento qualitativo;**
- b) nelle procedure per affidamenti di **importo inferiore a 140.000 euro** relativi a servizi di architettura, ingegneria e/o tecnici affini, **va previsto che gli operatori economici non possano effettuare alcun ribasso rispetto ai parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016.**

L'**ANAC**, con il **comunicato del Presidente dell'11 maggio 2022**, con l'**atto del Presidente del 12 luglio 2023 (relativo al fasc. n. 1654/2023)** e con la **delibera n. 396 del 6 settembre 2023**, ha aggiunto che al fine di dare piena attuazione al principio dell'equo compenso:

- a) in caso di **omissione di un livello progettuale**, la remunerazione della prestazione riconducibile al livello omesso **non** può comportare, di norma, il **riassorbimento della remunerazione delle prestazioni della progettazione esecutiva**, oggetto di affidamento e di svolgimento da parte del progettista incaricato, che **presuppone livelli di approfondimenti e di dettaglio** ulteriori rispetto a quelli propri del progetto definitivo;
- b) ciò in quanto, **nell'ipotesi in cui la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non sopprime gli stessi, ma li unifica al livello successivo**;
- c) quindi, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve considerare tutte le prestazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento.